



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/02/2007

=====

AD) - 20/02/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 272 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Nello	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
PORTILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
ASTORRE	Erno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
FRANCHETTI	Rogine	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvio	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELO	Francesco	"	ZARATTO	Filiberto	"
DI STEFANO	Mario	"			

ASSISTE IL DIRIGENTE: Domenico Antonio GUZZONI

***** OMISITS

ASSENTI: DE ANGELO

DELIBERAZIONE N. 92

Oggetto:

Criteri e modalità per la procedura di visto da parte della Regione Lazio dei progetti di accoglimento formativo e di orientamento rivolti a cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero.



92 20 FEB. 2007 *lez*

OGGETTO: Criteri e modalità per la procedura di visto da parte della Regione Lazio dei progetti di tirocinio formativo e di orientamento rivolti a cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero.

LA GIUNTA REGIONALE

**Su proposta dell'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili
di concerto con**

**l'Assessore alle Politiche Sociali
l'Assessore all'Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come modificato dalla Legge 30 Luglio 2002 n°189, "Modifica normativa in materia di immigrazione e di asilo";
- il DPR 31 agosto 1999 n° 394, come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n°334, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione";
- in particolare l'art. 27 "Ingresso per lavoro in casi particolari" del citato D.lgs 286/1998, comma 1, lett. f), che disciplina l'ingresso per persone che, autorizzate a soggiornare in Italia per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso i datori di lavoro italiani;
- l'art. 40 comma 9, lett. a) e comma 10, del citato DPR 394/1999 "Casi particolari di ingresso per lavoro", che disciplina i casi di ingresso di stranieri in Italia per finalità formative di cui al predetto art. 27 .
- la Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione." che all' art.18 istituisce i tirocini formativi e di orientamento;
- il Decreto 25 marzo 1998 n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- il Decreto 22 marzo 2006 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca: " Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea";



92 20 FEB. 2007 *del*

- il Decreto 24 luglio 2006 del Ministro della solidarietà sociale: "Contingente di ingressi di cittadini stranieri per tirocini formativi e di orientamento per l'anno 2006;

RITENUTO di dover definire le modalità ed i criteri di valutazione dei progetti di tirocinio formativo e di orientamento rivolti a cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero di cui all' art. 40 comma 9, lett. a), e comma 10 del DPR 394/1999, così come modificato dal DPR 334/2004;

VISTO il documento concernente: "Criteri e modalità per la procedura di visto, da parte della Regione Lazio, dei progetti di tirocinio formativo e di orientamento rivolti a cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero", parte integrante della presente deliberazione - All. 1;

ESPERITA la procedura di concertazione;

Tutto ciò premesso, all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente,

1. di approvare l'unito documento concernente: "Criteri e modalità per la procedura di visto, da parte della Regione Lazio, dei progetti di tirocinio formativo e di orientamento rivolti a cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero" che viene allegato e forma parte integrante della presente deliberazione (All.1);
2. di stabilire che il nucleo di valutazione, di cui al punto B) dell'allegato parte integrante (All. 1), sarà costituito con atto di organizzazione del Direttore del Dipartimento Sociale ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6/9/2002;
3. di stabilire che le spese relative a: INAIL, Responsabilità Civile verso Terzi, alloggio, vitto, viaggio per il rientro nel Paese d'origine sono a carico dell'Ente promotore e/o dell'Ente ospitante e che non vi è alcun onere finanziario per la Regione Lazio;
4. di rinviare quanto non disciplinato dal presente atto, alla regolamentazione dei tirocini formativi e di orientamento prevista dalla legge n. 196/1997, dall'art. 18 e dal DM 25 marzo 1998 n. 142 e successive modificazioni e/o integrazioni;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI


1 MAR. 2007



92
DEL 20 FEB 2007

Allegato 1

"Criteri e modalità per la procedura di visto da parte della Regione Lazio dei progetti di tirocinio formativo e di orientamento rivolti a cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero".



Ambito di intervento

I criteri che seguono si riferiscono alla procedura di visto, ai sensi dell' art. 40 comma 9, lettera a) e comma 10 del DPR 394/1999 come modificato dal DPR 334/2004 e del Decreto marzo 2006, dei progetti di tirocinio formativo e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero.

B) Funzioni della Regione

La Regione è competente per la procedura di visto dei progetti di tirocinio formativo e di orientamento rivolti ai cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero.


I progetti saranno valutati da un nucleo di valutazione tecnico composto da un rappresentante dell'Assessorato al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, dell'Assessorato alle Politiche Sociali, dell'Assessorato all'Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione e dell'Agenzia Lazio Lavoro.

L'esito dell'istruttoria sarà formalizzato con una comunicazione scritta da parte del Direttore della Direzione Regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili.



C) Formulazione dei progetti

1. i progetti di tirocinio sono formulati sulla base del DM 142/1998, del Decreto 22 marzo 2006 conformemente ai modelli allegati allo stesso: All. n° 1 Convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento a beneficio di cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero; All. n° 2 Progetto formativo e di orientamento a beneficio di cittadini non appartenenti all'unione europea residente all'estero;
2. la durata massima dei tirocini, stabilita dall'art. 7 del D.M. 142/98, anche per i cittadini stranieri non comunitari, varia in base alle caratteristiche del tirocinante;
3. i soggetti promotori dei progetti di tirocinio dovranno:
 - far pervenire i progetti, unitamente alla convenzione di tirocinio, tramite posta o consegna brevi manu, all'Agenzia Lazio Lavoro, Ente Strumentale della Regione Lazio, designato ad istruire i progetti di tirocinio.
 - prevedere delle unità formative da svolgersi durante il periodo di tirocinio finalizzate ad acquisire: elementi basilari della lingua italiana; competenze di



tipo relazionale; nozioni relative all'organizzazione e alla sicurezza del lavoro; conoscenza dei diritti e dei doveri dei lavoratori e delle imprese.

D) Costi

1. i soggetti promotori si faranno carico, oltre ai costi relativi alle spese ordinarie (INAIL e Responsabilità Civile verso Terzi), di garantire idoneo alloggio, vitto e le spese di viaggio per il rientro del tirocinante nel Paese di provenienza;
2. i soggetti ospitanti potranno farsi carico di parte o della totalità degli oneri sopra riportati.

E) Esito tirocinio

1. è obbligo dei soggetti ospitanti far pervenire all'Agenzia Lazio Lavoro una relazione sintetica riguardante l'esito del tirocinio entro 60 gg dalla conclusione dell'iter formativo;
2. la mancata comunicazione dell'esito del tirocinio costituirà motivo di esclusione nella futura valutazione di progetti presentati dallo stesso soggetto.

